

Avv. SERGIO ALGIERI

Patrocinante in Cassazione

Via P. Calamandrei, 10 – 87041 Acri (CS)

Tel/fax 0984.915027 – Cell. 339.2804673

E-mail avvocatoalgeri@virgilio.it – PEC avv.sergioalgeri@pec.giuffre.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(giusta **Ordinanza n. 475/2025 reg. provv. colleg.** resa dal TAR lazio – Roma, Sezione Quarta Quater in data 8 – 10 gennaio 2025 nel procedimento n. 6921/2024 Reg. Ric.)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV Quater, n. 6921/2024 Reg. Ric.**
2. NOME DELLA RICORRENTE: **ARCURI Simona (RCRSMN80P68A053X)**
3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:
 - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direttore Generale Dipartimento Sistema Educativo Istruz. e Formaz. - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Commissione Esaminatrice Nominata con D.D. n. 666 del 19_03_2024 (*non costituiti in giudizio*);
4. CONTROINTERESSATO a cui è stato notificato il ricorso principale ed il corso per motivi aggiunti: **CONDO' Domenica, CNDDNC71D57H224Q (non costituitasi in giudizio)**;
5. **ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI (concernenti il CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE – PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI RISERVATA EX DM 107/2023):**
 - a. **RICORSO PRINCIPALE**
 - Decreto Dipartimentale n. 1239 del 28 maggio 2024 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Direzione generale per il Personale scolastico – Ufficio II – Dirigenti scolastici col quale ARCURI Simona è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 (ossia, corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del DL n. 198/2022);
 - atto/i e/o verbale/i della Commissione esaminatrice relativo/i alla verifica della domanda di partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 presentata dalla ricorrente;
 - elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione di cui al DM 107/2023 pubblicato in allegato all'Avviso n. 82842 del 10/06/2024 – del DGD per il sistema educativo di istruzione e formazione nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

- Avviso n. 91843 del 21 giugno 2024 del DGD sistema educativo di istruzione e formazione avente ad oggetto 'organizzazione Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107' - là dove negli allegati elenchi dei corsisti ammessi al corso intensivo non contempla il nominativo della ricorrente;
- Nota prot. n. 19263 del 20/06/2024 del Direttore Generale dell'USR per l'Emilia Romagna - avente ad oggetto '*Corso intensivo di formazione – Procedure di reclutamento di dirigenti scolastici riservata di cui al DM 107/23*' - e Allagato 1 nonché degli emandandi corrispondenti/correlativi Atti (all'atto della presentazione del ricorso non adottati) dell'USR per il Lazio, dell'USR per la Liguria, dell'USR per la Puglia, dell'USR per la Sicilia e dell'USR per la Toscana, nella parte in cui si sono rivelati/si riveleranno lesivi della posizione della ricorrente e, quindi, nella parte in cui non contempla/non contempleranno il nominativo della ricorrente;
- ogni altro atto e provvedimento presupposti, conseguenziali e/o connessi (anche se allo stato della proposizione del ricorso non conosciuti) ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente

b. RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

- Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 agosto 2024, n. 2187 - e relativa allegata graduatoria - con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di Reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;
 - Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "*Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali*" per la parte in cui si è rivelato lesivo della posizione della ricorrente;
 - Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 19 agosto 2024, n. 2206 - e relativa allegata graduatoria - di rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 approvata con decreto dipartimentale prot. 2187 del 9 agosto 2024, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;
 - dei singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti (alla data di proposizione del ricorso per motivi aggiunti) relativi ai candidati di cui all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187 - e rettificato con Decreto 19 agosto 2024 n. 2206 - per la parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
 - di ogni altro atto e provvedimento presupposti, conseguenziali e/o connessi (anche se alla data di proposizione del ricorso per motivi aggiunti non conosciuti) ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.
- 6. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO PRINCIPALE ED AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (con cui è stata eccepita la illegittimità della esclusione della ricorrente ARCURI Simona dalla partecipazione al corso intensivo di formazione di cui alla procedura riservata di reclutamento di Dirigenti Scolastici disciplinata dal DM 107/2023):**

- 1) ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE DI CUI AL**

DM 107/2023 E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ALLEGATA ALLA MEDESIMA DOMANDA - VIOLAZIONE DI LEGGE (EX ART. 3 LEGGE 241/1990) PER ILLOGICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DM 107/2023 - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA (*Ricorso principale*) - CONSEQUENTE INVALIDITÀ DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI COL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (*Ricorso per motivi aggiunti*)

L'amministrazione resistente ha motivato la impugnata esclusione della ricorrente dalla riferita procedura asserendo che *'nella sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà SIMONA ARCURI ha attestato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023'.*

E però, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la ricorrente ha riportato tutti i dati richiesti dal DM 107/2023.

In particolare, in merito alla posizione della ricorrente sussiste anche il chiesto requisito della *pendenza di una lite* (al 28/02/2023) avente ad oggetto la impugnazione della esclusione dalla prova orale (mancato superamento della prova scritta) nell'ambito del Corso-concorso di cui al DDG. N. 1259 del 2017.

Infatti, sebbene il relativo ricorso (N. 589/19 Reg. Ric.) sia stato rigettato con Sentenza n. 1213/2023 del 23 gennaio 2023, alla data del 28/02/2028 la lite era ancora pendente in quanto non era ancora spirato il termine di sei mesi per proporre appello al Consiglio di Stato (ex art. 92 comma 3 CPA), **MAI** essendo stata notificata dall'Avvocatura la sentenza n. 1213/2023 ai fini della decorrenza del cd. termine breve. Oltretutto, quand'anche fosse stata notificata dall'Avvocatura al procuratore e difensore della/dei ricorrente/i addirittura il 23/01/2023, ossia lo stesso giorno della pubblicazione, il termine breve di 60 giorni per impugnare (di cui all'art. 92 comma 1 CPA) sarebbe spirato ben oltre il 28 febbraio 2023 (ossia, il 24 marzo 2023).

2) VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6 LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE: BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE (*Ricorso principale*) - CONSEQUENTE INVALIDITÀ DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI COL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (*Ricorso per motivi aggiunti*)

Rispetto al suddetto requisito della *pendenza della lite*, ove l'Amministrazione/Commissione esaminatrice abbia ritenuto che nella Dichiarazione sostitutiva allagata alla domanda di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione non siano stati indicati tutti i provvedimenti impugnati nell'ambito del

ricorso 589/19 Reg. Ric. comunque la esclusione della ricorrente deve ritenersi illegittima. Infatti, ove l'Amministrazione/Commissione esaminatrice avesse/abbia ravvisato delle incompletezze rispetto alla indicazione di tale informazione avrebbe dovuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 Legge 104/1992, ponendosi, lo stesso, nel caso in esame - e secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa - non già come una facoltà ma come un dovere per l'Amministrazione.

Nel caso di specie il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio si imponeva vieppiù perché il richiamo fatto nella Dichiarazione sostitutiva alla **Sentenza n. 1213/2023** di definizione del ricorso n. 589/2019 (e **SICURAMENTE NELLA DISPONIBILITA'** dell'Amministrazione) è un elemento che consentiva/consente di superare qualsivoglia eventuale irregolarità e/o insufficienza nel richiamo dei provvedimenti impugnati (e, **quindi, di verificare la sussistenza del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DM 107/2023**, ossia l'aver proposto ricorso, Arcuri Simona, avverso il mancato superamento della prova scritta nell'ambito del Corso-concorso di cui al DDG n. 1259 del 2017).

I vizi di legittimità denunciati col ricorso introduttivo rispetto agli atti/provvedimenti con lo stesso impugnato - e che ne inficiano la validità, con conseguente ineluttabile annullamento con la emananda sentenza - hanno inficiato, **per illegittimità derivata**, la validità degli atti/provvedimenti impugnati col ricorso per motivi aggiunti, con conseguente ineluttabile annullamento anche di questi (per la parte risultata lesiva della posizione della ricorrente).

Si precisa che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti (e, quindi, da controinteressati quali risultano dalla Graduatoria Definitiva, rettificata, allegata Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19/08/2024 sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar Lazio - Roma (Sezione Quarta *Quater*) con Ordinanza n. 475/2025 Reg. Provv. Coll. del 08 - 10 gennaio 2025

Si allegano unitamente al presente avviso:

Ricorso iscritto al n. 6921/2024 Reg. Ric. del Tar Lazio-Roma, Sez. IV quater - Procura alle liti - Ricorso per motivi aggiunti - Ordinanza n. 475/2025 Reg. Provv. Coll. del 08 - 10 gennaio 2025 del TAR Lazio Roma, Sez. IV Quater - Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024 ed allegata Graduatoria definitiva - Decreto Dipartimentale n. 2206 19/08/2024 ed allegata graduatoria definitiva rettificata.

Acri (CS), 13 gennaio 2025

Avv. SERGIO ALGIERI